

COMUNE DI ALA' DEI SARDI
PROVINCIA DI SASSARI
Zona Omogenea Olbia-Tempio

Ordinanza sindacale n°19 del 08.07.2016

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.

IL SINDACO

Considerata la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, destinati allo smaltimento in discarica mediante l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

Constatato che sul territorio di Ala' dei Sardi i rifiuti urbani, in particolar modo gli imballaggi e i rifiuti inerti vengono abbandonati in modo indecoroso sul suolo pubblico e nelle pertinenze stradali, offrendo uno spettacolo dequalificante sotto l'aspetto del vivere civile comune, costituendo altresì rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

Atteso che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere cui tutti i cittadini sono tenuti a partecipare;

Ritenuto necessario ed inderogabile ordinare, con specifici divieti e relative sanzioni amministrative, il divieto di abbandono di rifiuti sul territorio;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

Vista la Legge n. 689 del 24/11/1981 "Modifiche al sistema penale";

Considerata la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, destinati allo smaltimento mediante l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa sopraindicata;

Ritenuto pertanto indispensabile provvedere in merito;

ORDINA

E' fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di scolo, fiumi e torrenti sacchetti di immondizia e rifiuti in genere, potature e sfalci d'erba, rifiuti inerti, rifiuti pericolosi;

E' fatto obbligo a tutti i proprietari frontisti di terreni laterali alle strade comunali e vicinali di mantenere pulito il tratto di strada pubblica e vicinale confinante con il proprio terreno durante e in seguito alle operazioni di taglio della vegetazione o sfascio d'erba;

E' fatto divieto di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette vuoti, e rifiuti in genere;

AVVERTE

Che, salva e impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, per le violazioni della presente Ordinanza, ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti è **punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 (centocinque) a € 620,00 (seicentoventi);**

che, per chiunque sporchi o deturpi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00 (cinquecento), ai sensi dell'art. 3, comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Al personale della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine è demandato di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni;

DISPONE


Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale e che la stessa venga data massima pubblicità;

E sia inviata:

- Alla Polizia Locale;
- Alla Stazione Carabinieri di Alà dei Sardi;
- Al Comando Stazione Forestale di Buddusò.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.


IL SINDACO
Geom. Francesco Ledda